

GreenTour

FAQ - DOCUMENTO 7

D.D. rep. n. 135 del 17 settembre 2026

BILANCIO CONSOLIDATO PER DEFINIZIONE PARAMETRI GRADUATORIA

D: In considerazione delle modifiche del D.D. rep. n. 135 del 17 settembre 2026 ed ai fini della definizione dei parametri della graduatoria è possibile caricare un estratto del bilancio consolidato composto solo da Conto Economico e Stato Patrimoniale?

R: No, qualora l'impresa proponente intenda utilizzare il bilancio consolidato per la definizione dei parametri economico-finanziari della graduatoria occorrerà – oltre ad indicarlo all'interno della piattaforma informatica dell'Agenzia – caricare il documento integrale composto da Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa, Verbale di approvazione del Consiglio di Amministrazione e ricevuta di avvenuto deposito. In mancanza di tali elementi, tutti i parametri di natura economico-finanziaria riceveranno un punteggio pari a 0.

D: La società proponente A è controllata al 100% dalla società B (sub-holding operativa che controlla, oltre la proponente, n società). La società B, pur redigendo il proprio bilancio di esercizio, non redige bilancio consolidato. Il bilancio consolidato viene redatto dalla società C (holding di partecipazioni). Quale bilancio devo caricare ai fini della formazione dei parametri della graduatoria? È possibile utilizzare il bilancio della società B in qualità di sub-holding?

R: Nella fattispecie sopra rappresentata, qualora la proponente intenda utilizzare un bilancio consolidato per la definizione dei parametri economico-finanziari della graduatoria, dovrà avvalersi del bilancio consolidato redatto dalla società C, ovvero l'unica impresa del gruppo che dispone di un bilancio consolidato approvato e depositato. Il bilancio della società B, in quanto semplice bilancio d'esercizio, non è utilizzabile per la definizione dei parametri della graduatoria.

D: La società proponente (A) è controllata da una società (B) che redige bilancio consolidato la quale, a sua volta, fa parte di un'ulteriore società (C) che consolida i dati della società controllante della proponente. Quale bilancio devo caricare?

R: La casistica sopra descritta risulta essere disciplinata dall'art. 3 comma 5 del D.D. rep. n. 135 del 17 settembre 2026 il quale stabilisce che “In caso di gruppi societari articolati su più livelli, rileva il bilancio consolidato della società controllante tenuta all'obbligo di consolidamento più prossima, in termini di perimetro, al soggetto proponente”. Pertanto, alla luce di quanto sopra, qualora la proponente intenda utilizzare un bilancio consolidato

per la definizione dei parametri economico-finanziari della graduatoria, dovrà utilizzare il bilancio consolidato della sua controllante diretta (Società B).

BILANCIO CONSOLIDATO PER NEWCO

D: Nella casistica di una società di recente costituzione, ai fini dell'applicazione della casistica disposta dall'art. 3, comma 2, lett. c) del D.D rep. n. 135 del 17 settembre 2026, come posso trasmettere la visura camerale attestante il rapporto di controllo o consolidamento con una società che redige il bilancio consolidato di gruppo?

R: Ai fini di una disamina efficace della documentazione prodotta, la visura camerale - che deve essere di recente estrazione rispetto alla data di presentazione della domanda - dovrà essere allegata insieme al bilancio consolidato che verrà caricato nella sezione degli allegati trasmessi attraverso la piattaforma informatica dell'Agenzia. Al riguardo, si precisa che qualora la visura camerale non dovesse essere presente all'interno del set documentale, i parametri di natura economico-finanziaria riceveranno un punteggio pari a 0.

ANNULLAMENTO E RIPRESENTAZIONE DOMANDA

D: A livello procedurale come è possibile applicare le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2 del D.D. rep. n. 135 del 17 settembre 2026?

R: L'annullamento della domanda e la contestuale ripresentazione della stessa è una fattispecie applicabile solo ed esclusivamente per le imprese che – alla data di pubblicazione del Decreto – hanno già presentato domanda di agevolazione per il bando Green Tour. A livello pratico, al fine di annullare la domanda originariamente presentata sarà necessario accedere alla propria Area Riservata della piattaforma informatica e procedere con la rinuncia. Per validare tale operazione a livello informatico, sarà necessario caricare un documento a firma del Legale Rappresentante attestante la volontà di rinunciare alla domanda originariamente presentata (indicando il numero di protocollo associato) e di ripresentare la domanda, avvalendosi della facoltà disposta dall'art. 4, comma 2 del D.D. rep. n. 135 del 17 settembre 2026. Per la ripresentazione della domanda valgono le procedure precedentemente utilizzate in sede di presentazione della prima domanda.

DOMANDA IN COMPILAZIONE

D: Qualora la mia domanda dovesse essere già compilata, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto di recente pubblicazione, come devo comportarmi?

R: Le domande in compilazione e non ancora presentate potranno aggiornare i dati precedentemente inseriti all'interno della propria domanda. A tal fine, si rappresenta che partire dalle ore 16:00 del giorno 21 settembre 2026, le modifiche normative relative alla

possibilità di presentare il bilancio consolidato per la definizione dei parametri di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) saranno implementate nella piattaforma informatica del Soggetto gestore.